



# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ECONOMICI

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 10/11/2011

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché vantaggi economici e benefici, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..

#### Art. 2 - Finalità

Il Consorzio Servizi Val Cavallina [di seguito Consorzio], mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo e la promozione sociale, culturale, economica e ambientale

Tali benefici economici, che possono anche consistere nella concessione a titolo gratuito dell'uso di spazi, arredi e attrezzature di proprietà consortile, sono finalizzati alla realizzazione di iniziative ed interventi di interesse pubblico senza fine di lucro e con particolare attenzione ai seguenti ambiti di riferimento:

- a. assistenza e sicurezza sociale;
- b. attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c. attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
- d. cultura e spettacolo;
- e. sviluppo economico e turismo;
- f. tutela e valorizzazione dei valori ambientali, nonché prevenzione dei rischi
- g. tutela dei valori della pace, della libertà, della democrazia e dei diritti umani
- h. attività educative.

#### Art. 3 - Tipologia degli interventi

In conformità all'art. 12 della Legge 241/90, il presente regolamento esplicita negli articoli dal 4° al 6° la tipologia degli interventi oggetto dello stesso.

#### Art. 4 - Sovvenzioni

Con la sovvenzione, il Consorzio si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative o attività che, rientranti nelle sue finalità, sono realizzate da Enti, Associazioni, Società, Cooperative o altri organismi rappresentativi di interessi diffusi.

In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

## **Art. 5 - Contributi**

Mediante il contributo, il Consorzio interviene in maniera occasionale o continuativa ed in grande o piccola entità, a favore di iniziative o attività per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico e dell'attinenza con i propri programmi.

## **Art. 6 – Sostegno economico**

Con il sostegno economico, il Consorzio comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme.

L'ausilio finanziario verrà concesso nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti normative in materia.

## **TITOLO II**

### **CRITERI DI EROGAZIONE**

## **Art. 7 - Norma di carattere generale**

1. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.
2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni delle tariffe previste per la fruizione di servizi a domanda individuale, nonché i sussidi ad personam, in quanto disciplinati da altri regolamenti e normative.

## **Art. 8 - Criteri**

1. Per l'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento, le iniziative e le attività debbono di norma rispondere:
  - a) ai fini generali del Consorzio fissati dalla legge, dallo Statuto e dal programma di governo;
  - b) al sostegno di programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.
2. Fermo restando il criterio di cui al comma 1, viene effettuata una valutazione delle iniziative o attività in rapporto:
  - a) al perseguimento di interessi di carattere generale e diffuso, con particolare riferimento ai programmi di governo;
  - b) alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
  - c) al tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
  - d) alla originalità e innovatività del progetto.
3. L'ammontare delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
  - a. al sostegno di altri enti pubblici e privati;
  - b. al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
  - c. ai limiti stabiliti dalle vigenti normative in materia
4. Casi particolari, non contemplati dal presente Regolamento, saranno di volta in volta valutati dal Consiglio di Amministrazione che si esprimerà in merito.

## **Art. 9 - Soggetti ammessi**

1. La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dal Consorzio a favore di:
  - a. enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato legalmente riconosciute, che esercitano la loro attività nel territorio del Consorzio e che perseguono le finalità di cui all'art. 2;

- b. associazioni non riconosciute, comitati, persone, enti privati e organismi rappresentativi di interessi diffusi che effettuano iniziative e svolgono attività nel territorio del Consorzio e che perseguono le finalità di cui all'art. 2.
2. La concessione di interventi economici può essere altresì disposta in favore di enti, associazioni, comitati, persone fisiche per interventi di solidarietà nazionale e internazionale, a favore di popolazioni e paesi, e per sostenere specifiche iniziative in aiuto di popolazioni colpite da eventi straordinari o calamità naturali.

### **TITOLO III**

#### **MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA**

##### **Art. 10 - Presentazione della domanda di sovvenzione e contributo**

Le domande, redatte in carta semplice, vanno indirizzate al Consorzio e debbono essere debitamente sottoscritte dal rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- se persone giuridiche, Statuto o atto costitutivo e l'indicazione del legale rappresentante
- se persone fisiche, idonea documentazione attestante i riferimenti ed i requisiti per l'iniziativa da cofinanziare;
- per tutte le tipologie, adeguata descrizione dell'iniziativa o attività proposta, con le finalità generali, i costi ed i ricavi previsti, nonché l'ammontare del contributo richiesto.

##### **Art. 11 - Istruttoria delle domande di sovvenzione e contributi**

1. Le domande sono soggette a procedura di verifica di conformità del presente regolamento dal responsabile del Servizio competente per materia e sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione, che decide in merito ed effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse.
2. Il finanziamento concesso non potrà essere superiore al presunto disavanzo per il quale si è chiesto l'intervento finanziario del Consorzio. La sovvenzione o il contributo sarà liquidato nell'entità stabilita nella deliberazione di concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività proposta e la spesa effettivamente sostenuta, risultante dal Bilancio consuntivo, completo di entrate e uscite. Nel caso di minori spese e/o maggiori entrate rispetto a quanto dichiarato in sede di previsione, il contributo sarà rideterminato fermo restando i limiti di cui sopra.
3. La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.
4. La concessione di benefici e forme di sostegno economico per iniziative non occasionali può essere disciplinata da apposite convenzioni o accordi che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno, rinnovabili esclusivamente con atto espresso.

##### **Art. 12 - Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributi**

1. Con il provvedimento di concessione può essere accordata, per motivate ragioni di opportunità, l'erogazione di un acconto che non può superare la metà della sovvenzione o del contributo concesso.
2. A conclusione dell'iniziativa o attività per la quale è stata richiesta la sovvenzione o il contributo, il soggetto richiedente deve presentare la seguente documentazione per ottenere la liquidazione del saldo:
  - a. relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per la quale è stata richiesta la concessione;
  - b. rendiconto della gestione dell'iniziativa o attività firmato dal legale rappresentante;
  - c. indicazione dell'ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di altri Enti pubblici o privati;

3. il Consorzio si riserva la facoltà di accertare la regolare attuazione delle iniziative/attività sovvenzionate, il corretto impiego dei contributi concessi nonché la veridicità delle dichiarazioni presentate.

### **Art. 13 - Decadenza dai benefici**

Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:

- a. non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato;
- b. non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione.

### **Art. 14 - Concessione patrocinio**

1. Il patrocinio è riconosciuto ad enti, associazioni, organismi e soggetti privati le cui iniziative rispondano ai criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento. Il patrocinio è concesso formalmente dal Presidente. La concessione del patrocinio può comportare benefici o vantaggi economici a favore dell'iniziativa/attività proposta. Sono escluse dal patrocinio iniziative/attività che abbiano finalità di lucro.
2. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune, deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:
  - la data di realizzazione dell'iniziativa;
  - la tipologia dell'iniziativa;
  - le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa.

## **TITOLO IV**

### **PUBBLICITA'**

#### **Art. 15 - Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari**

Tutti i soggetti che ricevono da parte del Consorzio contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, vantaggi economici e il patrocinio per lo svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività ed iniziative suddette il concorso del Consorzio nella realizzazione delle stesse.

#### **Art. 16 - Albo dei beneficiari**

Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno il Consorzio rende noti, attraverso l'albo istituito ai sensi delle norme vigenti, i beneficiari delle stesse.

#### **Art. 17 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.